

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

II TRIMESTRE 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 134/2023/R/com)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	5
2 Misure straordinarie sugli oneri generali di sistema nei trimestri precedenti al secondo trimestre 2023	5
3 Disposizioni del decreto-legge 34/23 rilevanti per l'aggiornamento	6
4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	7
5 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento	9
Parte seconda: aggiornamento II trimestre 2023	13
6 Aggiornamento dal 1° aprile 2023 per il settore elettrico e per il settore gas	13
Parte terza: altre disposizioni	15
7 Destinazione ai conti di gestione delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato	15
8 Disposizioni in merito al servizio di stoccaggio di ultima istanza	15
9 Erogazioni alla società Sogin	15
10 Disposizioni in tema di esazione/erogazione componente UG2 e <i>bonus</i> gas	16
11 Modifiche alla RTDG	17

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 134/2023/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1° aprile 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 La deliberazione 134/2023/R/com è stata adottata in un contesto in cui si sono registrati significativi miglioramenti in relazione ai prezzi delle *commodities* energetiche; tali miglioramenti si erano già iniziati a manifestare alla fine del 2022 (*cf*r deliberazione 735/2023/R/eel² e relativa relazione tecnica) ma si sono rivelati più intensi di quanto fosse possibile prevedere a dicembre 2022.
- 1.3 Ciò in particolare per quanto riguarda l'energia elettrica, per il cui servizio di maggior tutela è stato adottato un adeguamento delle condizioni economiche significativamente al ribasso rispetto a quelle del precedente trimestre.
- 1.4 Si ricorda che per tutto il corso del 2022 gli oneri generali per il settore elettrico e per il settore gas erano stati annullati per tutte le tipologie di utenti. Nel I trimestre 2023 invece, in base alle disposizioni della Legge di Bilancio 2023³ l'Autorità aveva già provveduto a riattivare gli oneri generali elettrici per gli utenti non domestici di maggiore dimensione (utenti non domestici in alta tensione, media tensione e bassa tensione con potenza disponibile maggiore di 16,5 kW).
- 1.5 Con il decreto-legge 34/23⁴, il Governo ha confermato solo alcune delle disposizioni già prese nei trimestri precedenti.
- 1.6 In particolare, il decreto-legge 34/23 ha disposto l'annullamento anche nel II trimestre 2023 degli oneri generali solo per il settore gas. In relazione alla componente straordinaria negativa UG2c, la sua applicazione è prevista per il solo mese di aprile, in misura ridotta (35%) rispetto al valore del I trimestre 2023.
- 1.7 Il decreto-legge ha anche confermato il rafforzamento del *bonus* elettrico⁵ e del *bonus* gas⁶ (di seguito, anche *bonus* sociali) per il II trimestre 2023, a valere sulle risorse già disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa).
- 1.8 Il testo del decreto-legge 34/23, al momento dell'approvazione della deliberazione 134/2023/R/com, era stato trasmesso all'Autorità con comunicazione 30 marzo 2023⁷, essendo ancora in fase di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 1.9 La pubblicazione è poi avvenuta, con testo conforme a quello trasmesso in precedenza, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 76 del 30 marzo 2023.

¹ La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2023, 134/2023/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/23/134-23.htm>.

² La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/22/735-22.htm>.

³ La legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

⁴ Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

⁵ La compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico.

⁶ La compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.

⁷ La comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2023 (prot. Autorità 0021447/A del 30 marzo 2023).

- 1.10 Con la deliberazione 134/2023/R/com, pertanto, l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 34/23 in merito agli oneri generali del settore gas e ai *bonus* sociali.
- 1.11 In relazione al settore elettrico, invece, sono state definite le componenti tariffari *A_{SOS}* e *A_{RIM}* per tutti gli utenti elettrici (riattivate anche per domestici e piccoli utenti in bassa tensione).
- 1.12 Sempre in relazione al settore gas, la deliberazione 134/2023/R/com ha dato attuazione a quanto già precedentemente deliberato dall’Autorità in merito all’aggiornamento di alcune componenti RTTG⁸ a valere dal 1° aprile 2023.
- 1.13 Con la deliberazione 134/2023/R/com, inoltre, l’Autorità ha adottato alcune disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di riempimento di ultima istanza, rinnovando in particolare la disposizione di cui al punto 6 della deliberazione 274/2022/R/gas⁹.
- 1.14 Altre disposizioni della deliberazione 134/2023/R/com sono illustrate nell’ultimo paragrafo di questa relazione tecnica.

⁸ La “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm>.

⁹ La deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm>.

Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Misure straordinarie sugli oneri generali di sistema nei trimestri precedenti al secondo trimestre 2023

- 2.1 A partire dal secondo semestre 2021 si è manifestato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero.
- 2.2 In relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell'ambito del possibile, l'impatto sugli utenti finali, a partire dall'aggiornamento tariffario del III trimestre 2021, l'Autorità ha adottato misure straordinarie in attuazione di disposizioni di legge, che hanno tra l'altro previsto il trasferimento a Cassa delle risorse economiche necessarie, a valere sul Bilancio dello Stato.
- 2.3 Per il I trimestre 2023, in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 735/2022/R/com, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, ha previsto:
- aliquote annullate per la componente tariffaria *A_{SOS}* e per la componente tariffaria *A_{RIM}* per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
 - aliquote annullate per le componenti tariffarie RE, RET, GS, GST, UG3 e UG3T per tutti gli utenti del settore gas;
 - valori negativi dell'aliquota dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG₂, per scaglioni di consumo fino a 5.000 Smc/anno, fino alla concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2023.
- 2.4 Il mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui alla deliberazione 735/2022/R/com è coperto dalle risorse messe a disposizione dalla legge di Bilancio 2023.
- 2.5 Con la deliberazione 735/2022/R/com, l'Autorità ha, inoltre, proceduto, in relazione ai *bonus* sociali, ad una prima attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2023, nonché di quanto evidenziato nel documento per la consultazione 646/2022/R/com¹⁰:
- riproporzionando, per il I trimestre 2023, il livello dei *bonus* “base” elettrico e gas sulla base dei nuovi consumi di riferimento adottati;
 - definendo, anche per il I trimestre 2023, “*componenti compensative per il bonus sociale integrativo*” (CCI), tenendo conto dei nuovi consumi di riferimento e dei prezzi *forward* in riduzione, entro il limite trimestrale di importo di spesa massimo di 2.400 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2023, in modo da massimizzare la possibilità che per ciascuno dei diversi profili di *bonus* si mantenga inalterata la spesa prevista, al netto del *bonus*.¹¹

¹⁰ Il documento per la consultazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 646/2022/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/22/646-22.htm>.

¹¹ La relazione tecnica alla deliberazione 735/2022/R/com contiene una descrizione del metodo adottato per la quantificazione delle componenti CCI in relazione a tale obiettivo.

- 2.6 Inoltre, con la deliberazione 23/2023/R/com¹², l’Autorità ha attuato quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2023, prevedendo che ai beneficiari di *bonus* sociale con ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro con meno di 4 figli (e quindi appartenenti alla classe d), di cui all’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com¹³, come aggiornato dalla deliberazione 13/2023/R/com¹⁴) per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 17, della legge di Bilancio 2023 sia riconosciuto il *bonus* nella misura dell’80% di quanto stabilito dalla deliberazione 735/2022/R/com per il I trimestre 2023 (c.d.*decalage* del *bonus* sociale rispetto al livello ISEE).

3 Disposizioni del decreto-legge 34/23 rilevanti per l’aggiornamento

- 3.1 Come evidenziato in premessa, a fronte di un primo rallentamento della congiuntura di forte tensione dei mercati energetici, le disposizioni del decreto-legge 34/23 prevedono la conferma solo di alcune delle disposizioni già adottate nei trimestri precedenti.
- 3.2 In particolare, l’articolo 2 del decreto-legge 34/23 prevede che:
- *“In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG_{2C} applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023”* (cfr comma 4);
 - *“Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023”* (cfr comma 5).
- 3.3 Non sono state, pertanto, adottate disposizioni di annullamento degli oneri generali elettrici.
- 3.4 Il decreto-legge 34/23 contiene disposizioni anche in relazione ai *bonus* sociali. In particolare, l’articolo 1 del decreto- legge 34/23 prevede che:
- *“Per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell’articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro”* (cfr comma 1);

¹² La deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 23/2023/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/23/023-23.htm>.
La deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/it/docs/21/063-21.htm>.

¹⁴ La deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/23/013-23.htm>.

- “Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all’articolo 3, comma 9-bis , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.” (cfr comma 2).
- “Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della CSEA per l’anno 2023. Con riferimento all’anno 2022, l’Autorità predispose entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all’articolo 2-bis , comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, con legge 27 aprile 2022, n. 34” (cfr comma 3).

4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 4.1 Con la comunicazione congiunta 20 marzo 2023¹⁵, la Cassa e il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 marzo 2024.
- 4.2 Dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti *ASOS* e *ARIM* e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas fissate dall’Autorità con la deliberazione 735/2022/R/com (e, pertanto, considerano il gettito previsto, nel corso di tutto il 2023, delle aliquote parzialmente riattivate degli oneri generali di sistema elettrici, come fissate dalla medesima deliberazione), nonché delle risorse del Bilancio dello Stato messe a disposizione dai decreti-legge 17/22¹⁶, 21/22¹⁷, 80/22¹⁸, 115/22¹⁹ e dalla legge di Bilancio 2023. Non tengono conto, invece, delle disposizioni del decreto-legge 34/23, che è stato adottato successivamente.
- 4.3 Le previsioni di Cassa e GSE tengono inoltre conto di quanto previsto dalle disposizioni delle deliberazioni 165/2022/R/gas²⁰, 274/2022/R/gas, 349/2022/R/gas²¹, 442/2022/R/gas²², 614/2022/R/gas²³ e 3/2023/R/gas²⁴ in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di riempimento di ultima istanza.
- 4.4 L’andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa prevede livelli di liquidità che risultano nel complesso adeguati almeno per i primi tre trimestri del 2023.

¹⁵ La comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) prot. 7862 del 20 marzo 2023 (prot. Autorità 18986 del 21 marzo 2023).

¹⁶ Il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 aprile 2022, n. 34.

¹⁷ Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

¹⁸ Il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80.

¹⁹ Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

²⁰ La deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/165-22.htm>.

²¹ La deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/349-22.htm>.

²² La deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 442/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/442-22.htm>.

²³ La deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 614/2022/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/614-22.htm>.

²⁴ La deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 3/2023/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/23/003-23.htm>.

- 4.5 La situazione risulta, tuttavia, molto differente tra settore elettrico e settore gas.
- 4.6 Il settore elettrico registra una liquidità elevata nel primo semestre dell'anno 2023 in parte dovuta ai meccanismi di acconto/conguaglio di alcuni sistemi di agevolazione in capo al conto alimentato dalla componente A_{SOS} , che, in relazione al PUN elevato registrato nel corso dell'anno 2022, hanno determinato uno slittamento significativo e inusuale tra fabbisogno economico e manifestazione finanziaria del fabbisogno del medesimo anno 2022.
- 4.7 Tale situazione, nelle simulazioni di Cassa e GSE, è pertanto prevista esaurirsi verso la metà dell'anno 2023, per cui, in assenza di nuovi trasferimenti dal Bilancio dello Stato, e nonostante le entrate previste, nelle medesime simulazioni, dal gettito degli oneri generali (sulla base delle aliquote parzialmente riattivate nel I trimestre 2023), la liquidità dei conti elettrici si dovrebbe ridurre significativamente entro la fine del 2023.
- 4.8 Per quanto riguarda il settore gas, le partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, oltre alle difficoltà registrate da alcuni conti di cui alla RTTG per effetto delle forti tensioni sui prezzi del gas nel corso del 2022, hanno determinato un *deficit* significativo, di fatto finanziato dai conti degli altri due settori (elettrico e idrico), destinato a rientrare solo temporaneamente verso la metà dell'anno (grazie anche alle risorse stanziare dalla legge di Bilancio 2023), ma poi a ripresentarsi alla fine dell'anno 2023/inizio del 2024.
- 4.9 In relazione al servizio di stoccaggio di ultima istanza, infatti, si registrano significative differenze tra il prezzo di acquisto sostenuto da parte di Snam Rete Gas – come, del resto, anche da parte del GSE, ai sensi del decreto-legge 80/22 – per l'approvvigionamento del gas da stoccare (essendo tali acquisti avvenuti in mesi di forte tensione sui prezzi del gas) e quello previsto di vendita del medesimo gas.
- 4.10 In relazione al servizio di stoccaggio di ultima istanza fornito da Snam Rete Gas, al fine di ridurre gli oneri in capo al sistema, esso è stato temporaneamente finanziato dalle risorse erogate dalla Cassa ai sensi di quanto previsto al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas,
- 4.11 Il punto 3, sub ii), della deliberazione 274/2022/R/gas, prevede che *“sia regolata presso la Cassa la differenza tra il prezzo di acquisto dei suddetti volumi di gas ed il prezzo di cessione dei medesimi secondo le modalità che saranno definite con atto di indirizzo del Ministro della transizione ecologica”*.
- 4.12 Il GSE ha, invece, usufruito di un prestito infruttifero da parte del Bilancio dello Stato, che deve essere restituito entro il 10 novembre 2023 secondo quanto previsto dal decreto-legge 176/22²⁵, come modificato in sede di conversione in legge.
- 4.13 I decreti ministeriali 253/22²⁶ e 287/22²⁷ prevedono che l'Autorità salvaguardi l'equilibrio economico-finanziario, rispettivamente, di Snam Rete Gas e del GSE.
- 4.14 In assenza di contributi dalla finanza pubblica, la deliberazione 134/2023/R/com indica che gli squilibri registrati nelle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima

²⁵ Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

²⁶ Il decreto del Ministro della Transizione ecologica 253 del 22 giugno 2022.

²⁷ Il decreto del Ministro della Transizione ecologica 287 del 20 luglio 2022.

istanza dovranno pertanto essere coperti mediante l'applicazione di adeguati corrispettivi a carico degli utenti.

- 4.15 Successivamente, il GSE, con comunicazione del 19 aprile 2023²⁸, ha modificato il dato relativo agli oneri dello Scambio Sul Posto (SSP) per l'anno 2022, per tener conto anche della quota parte del fabbisogno economico del medesimo anno 2022 relativo alle eccedenze che non sono ancora state oggetto di liquidazione ai produttori.

Situazione conto A3

- 4.16 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto A3, alimentato dalla componente *A_{SOS}*, per gli anni 2022 e 2023, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE.
- 4.17 In Tabella 1 è riportato lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2023, con una stima di PUN medio 2023 pari a 136,9 euro/MWh.
- 4.18 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE. I dati relativi al 2022 sono preconsuntivi che contengono dati in parte ancora stimati e pertanto potenzialmente suscettibili di ulteriori variazioni, mentre quelli relativi al 2023 sono solo una prima stima, che potrebbe subire variazioni anche significative in relazione all'andamento effettivo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica; variazioni della previsione di tale andamento potrebbero avere un impatto anche significativo sugli oneri previsti in capo al conto A3 per il 2023.

5 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento

Settore elettrico e gas

- 5.1 Con la Relazione 212/2022/I/com²⁹, l'Autorità ha dato evidenza di risorse raccolte (tramite applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema) e stanziare da norme di legge per il III e IV trimestre 2021 (per entrambi i settori) in eccedenza rispetto al fabbisogno economico relativo al medesimo anno, per un importo pari a circa 518 milioni di euro.
- 5.2 Tali risorse in eccedenza sono state utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 50/22³⁰, ovvero il finanziamento del rafforzamento dei *bonus* sociali per il III trimestre 2022 (*cf* deliberazione 295/2022/R/com³¹).
- 5.3 In base all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 34/23, la Relazione di rendicontazione relativa all'anno 2022 sarà predisposta dall'Autorità entro il 31 maggio 2023. Sulla base di una prima stima sui dati 2022, sulla base della metodologia utilizzata nella Relazione 212/2022/I/com, le risorse messe a disposizione dallo Stato

²⁸ La comunicazione del GSE 19 aprile 2023 (prot. Autorità 27436 del 20 aprile 2023).

²⁹ Il Rapporto dell'Autorità 16 maggio 2022, 212/2022/I/com, concernente la "Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale", <https://www.arera.it/it/docs/22/212-22.htm>.

³⁰ Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

³¹ La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/22/295-22.htm>.

nel periodo I trimestre 2022 – IV trimestre 2022, ai fini della riduzione/azzeramento degli oneri generali per il settore elettrico nel medesimo periodo, escludendo le partite economiche relative alle CCI, risultano complessivamente adeguate.

- 5.4 Tuttavia, in dettaglio, dette risorse risultano inferiori al fabbisogno complessivamente registrato nel suddetto periodo dal conto alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} , e, viceversa, superiori in relazione ai conti alimentati dalla componente tariffaria A_{RIM} (in special modo, quello alimentato dall'elemento A_{RIM}).
- 5.5 Sempre in base ad un primo preconsuntivo sui dati 2022, dal bilancio provvisorio del periodo I trimestre 2022 – IV trimestre 2022 risulta che le risorse messe a disposizione dello Stato in relazione all'annullamento degli oneri generali gas sono state leggermente superiori al fabbisogno.
- 5.6 Detto avanzo, insieme alle risorse del Bilancio dello Stato messe a disposizione dal decreto-legge 34/23, risulta sufficiente a finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas per il II trimestre 2023.
- 5.7 In relazione alle CCI del settore elettrico e gas, dal bilancio provvisorio del periodo I trimestre 2022 – IV trimestre 2022, risulta invece che le risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato sono inferiori rispetto al fabbisogno registrato per un ammontare di circa 700 milioni di euro (quasi interamente imputabili al settore elettrico).³²
- 5.8 Tale disavanzo è tuttavia più che annullato dalla differenza positiva tra le risorse messe a disposizione dalla legge di Bilancio 2023 per le CCI del settore elettrico e gas del I trimestre 2023 e il fabbisogno effettivo registrato dalle medesime CCI.³³
- 5.9 Complessivamente, risulta un avanzo sufficiente a finanziare le CCI del II trimestre 2023, oltre agli oneri del *bonus* "base" previsti nel medesimo trimestre.

Settore elettrico

- 5.10 Con la comunicazione 20 marzo 2023, il GSE ha altresì:
 - aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT³⁴ (relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2023, che per tale anno risultano pari a zero);

³² Ciò è principalmente dovuto al fatto che la spesa per bonus sociale del IV trimestre 2022 è stata solo parzialmente coperta dalle risorse messe a disposizione per tale finalità nel complesso dal decreto-legge 115/22 (articolo 1, comma 2) e dal decreto-legge 176/22 (articolo 15, comma 3).

³³ Tale differenza è dovuta a una serie di fattori di cui i principali sono: il miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com, di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023, rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, in un contesto di prezzi più elevati all'ingrosso più elevati; la distribuzione dei titolari di bonus tra i diversi profili sulla base degli ultimi dati messi a disposizione dal Sistema informativo integrato e la revisione, sulla base degli stessi dati, dei consumi utilizzati per la quantificazione dei bonus per i diversi profili di riferimento (in particolare per il settore gas) e, a seguito di consultazione (vd anche punto 2.5 di questa relazione tecnica).

³⁴ Il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021", <https://www.arera.it/docs/21/231-21.htm>.

- aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall’articolo 23 del decreto-legge 91/14³⁵ per gli anni 2015- 2023.
- 5.11 Il comma 34.10 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
- aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - un’aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo.
- 5.12 Il comma 34.11 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti³⁶.
- 5.13 Con le deliberazioni 719/2022/R/eel³⁷, 720/2022/R/eel³⁸ e 721/2022/R/eel³⁹ l’Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l’anno 2023.

Settore gas

- 5.14 Il TIVG⁴⁰ definisce le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio.
- 5.15 L’articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
- al comma 8.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 5;
 - al comma 8.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t , come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^A , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} ;

³⁵ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni.

³⁶ I coefficienti K_{OG} sono stati definiti, a partire dal 1 gennaio 2018, in attuazione della decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017. Cfr Relazione Tecnica alla deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017 923/2017/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/17/923-17.htm>.

³⁷ La deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 719/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/719-22.htm>.

³⁸ La deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 720/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/720-22.htm>.

³⁹ La deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 721/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/721-22.htm>.

⁴⁰ Il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione 20 settembre 2022, 436/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/436-22.htm>.

- 5.16 Con nota 30 settembre 2022⁴¹ la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso i valori dell'elemento QTt, al netto delle componenti aggiuntive CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, ai sensi del comma 8.3 del TIVG.
- 5.17 Il comma 9.1 della deliberazione 462/2022/R/com⁴² prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2023, il valore della componente CRV^{BL} è fissato pari a 1,9100 centesimi di euro/Smc.
- 5.18 Il comma 9.1 della deliberazione 735/2022/R/com prevede che il valore della componente CRV^I :
- applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici è confermato pari al valore di cui al punto 1 della deliberazione 118/2022/R/gas⁴³ e pari a zero a partire dal 1° ottobre 2023;
 - applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei rimanenti punti della rete di trasporto è pari a 0,310 centesimi di euro/Smc per il periodo 1° aprile 2023 – 30 settembre 2023 e 0,257 centesimi di euro/Smc per il periodo 1° ottobre 2023 – 31 marzo 2024.
- 5.19 Il punto 2 della deliberazione 176/2022/R/gas⁴⁴ ha previsto la valorizzazione della componente tariffaria CRV^{OS} per il periodo 1° ottobre 2022 – 31 marzo 2023.
- 5.20 L'articolo 22 del RAST⁴⁵ prevede che il valore del corrispettivo CRV^{CS} sia approvato in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema relativo al secondo trimestre di ciascun anno.
- 5.21 Con la comunicazione 29 marzo 2023⁴⁶ la società Stogit ha trasmesso, tra l'altro, il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto CRV^{CS} , calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 22 del RAST e pari, per l'anno termico dello stoccaggio 2023-2024, a 0,2519 centesimi di euro/Smc.
- 5.22 Successivamente, è stato adottato il decreto 31 marzo 2023⁴⁷, che disciplina le modalità di allocazione e di erogazione della capacità di stoccaggio per il periodo contrattuale 2023 – 2024, le quali confermano in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio.

⁴¹ La nota della società Snam Rete Gas S.p.A. del 30 settembre 2022 (prot. Autorità 46532 del 3 ottobre 2022).

⁴² La deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2022, 462/2022/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/22/462-22.htm>.

⁴³ La deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 118/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/118-22.htm>.

⁴⁴ La deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2022, 176/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/176-22.htm>.

⁴⁵ La "Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (RAST), approvato con la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/19/067-19.htm>.

⁴⁶ La comunicazione della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit) prot. 75 del 29 marzo 2023 (prot. Autorità 21074 del 29 marzo 2023).

⁴⁷ Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 31 marzo 2023.

Parte seconda: aggiornamento II trimestre 2023

6 Aggiornamento dal 1° aprile 2023 per il settore elettrico e per il settore gas

Settore elettrico

- 6.1 Con la deliberazione 134/2023/R/com, l’Autorità ha riattivato le aliquote delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* per il II trimestre 2023 anche per le utenze domestiche e per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
- 6.2 Le aliquote delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* per il II trimestre 2023 sono state definite:
- ad un livello coerente con le previsioni di fabbisogno 2023 dei rispettivi conti di gestione, tenendo conto altresì degli avanzi/disavanzi derivanti dalle risorse messe a disposizione del Bilancio dello Stato per il periodo I trimestre 2022 – I trimestre 2023;
 - tenendo conto del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 719/2022/R/eel e 720/2022/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6 per il calcolo dei parametri *KOGSOS* e *KOGRIM*;
 - tenendo conto dell’aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni dei benefici economici derivanti dall’articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015-2023;
 - tenendo conto delle classi di agevolazione per imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivori) di cui all’articolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel⁴⁸.
- 6.3 Con il gettito delle aliquote delle componenti *ASOS* e *ARIM* definite nella deliberazione 134/2023/R/com, la liquidità dei conti del settore elettrico è prevista stabilizzarsi nella seconda metà del 2023.
- 6.4 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente *ASOS* a partire dal 1° aprile 2023 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 6.5 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente *ARIM* a partire dal 1° aprile 2023.

Settore gas

- 6.6 Con la deliberazione 134/2023/R/com, l’Autorità ha dato attuazione al decreto-legge 34/23, prevedendo per il II trimestre 2023:
- l’annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente UG₃ e della componente UG_{3T};

⁴⁸ La deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/921-17.htm> e successive modificazioni e integrazioni.

- l'applicazione, limitatamente al mese di aprile 2023, dell'aliquota negativa dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 , fissando il relativo valore al 35% di quello applicato nel trimestre precedente.
- 6.7 Con la deliberazione 735/2022/R/com l'Autorità ha, altresì:
- pubblicato il valore della componente QT_t , di cui all'articolo 8, del TIVG, comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} aggiornando la Tabella 5 del TIVG;
 - dato seguito a quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 462/2022/R/com fissando, a decorrere dal 1 aprile 2023, il valore della componente CRV^{BL} pari a 1,9100 centesimi di euro/Smc;
 - dato seguito a quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 735/2022/R/com, fissando, a decorrere dal 1 aprile 2023, il valore del corrispettivo CRV^I pari a 0,3100 centesimi di euro/Smc;
 - coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione 176/2022/R/gas, posto pari a zero la componente tariffaria CRV^{OS} ;
 - ha approvato il valore della componente CRV^{CS} , pari a 0,2519 centesimi di euro/Smc, per il periodo 1 aprile 2023 – 31 marzo 2024.

Disposizioni in merito ai bonus elettrico e gas

- 6.8 Con la deliberazione 134/2023/R/com, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 34/23 in tema di *bonus* sociali, definendo le “*componenti compensative per il bonus sociale integrativo*” (CCI) applicabili per il II trimestre 2023 per le diverse classi di titolari di *bonus* sociale, con applicazione della percentuale dell'80% per i titolari appartenenti alla classe d) di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2011/R/com.

6.9 Più in dettaglio:

- Settore elettrico: la platea di beneficiari stimata è di 2,82 milioni nelle classi a, b, c e di 1,45 milioni in classe d (ovvero con ISEE superiore a 9.530 euro, a cui il bonus si applica in misura ridotta). A titolo puramente esemplificativo, il calcolo della CCI per il cliente domestico tipo (3 kW, 2700 kWh/anno) si è basato sulle condizioni economiche di maggior tutela per il II trimestre 2023, che per l'utente tipo comportano un prezzo medio di riferimento pari a 23,75 c€/kWh in tale trimestre, una spesa unitaria target per il cliente beneficiario di bonus pari a 14 c€/kWh e un bonus base di 149,65 €/anno, corrispondente a 37,41 €/trim; secondo il metodo descritto nella relazione tecnica alla delibera 735/2022/R/com, la compensazione integrativa (CCI) risulta quindi pari a 21,84 €.
- Settore gas: la platea di beneficiari stimata è di 1,75 milioni di beneficiari nelle classi a, b, c e di 1,20 milioni in classe d. A titolo puramente esemplificativo, il calcolo della CCI per il cliente domestico tipo (1.400 smc/anno) si è basato su una stima di prezzo medio di riferimento pari a circa 95 c€/Smc nel II trim 2023 (stima aggiornata con le informazioni disponibili al momento di adozione della deliberazione 134/2023/R/com), una spesa unitaria target per il cliente domestico tipo beneficiario di bonus pari a circa 73 c€/Smc e un bonus base di 109,50 €/anno, corrispondente a 27,38 €/trim; secondo il metodo descritto nella relazione tecnica alla delibera 735/2022, non risulta necessario applicare alcuna compensazione integrativa (CCI), perché il bonus base è già sufficiente a ridurre la spesa unitaria fino al valore non superiore a quello target.

Parte terza: altre disposizioni

7 Destinazione ai conti di gestione delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato

- 7.1 Come già avvenuto nei trimestri precedenti, con la deliberazione 134/2023/R/com l’Autorità ha impartito disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei fondi stanziati in base alle disposizioni del decreto-legge 34/23 già ricordati nel paragrafo 3, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati.
- 7.2 Tale destinazione è stata definita alla luce delle analisi e dei criteri di valutazione sottesi alla Relazione 212/2022/I/com.

8 Disposizioni in merito al servizio di stoccaggio di ultima istanza

- 8.1 L’Autorità ha rimandato a successivo provvedimento, anche alla luce di eventuali atti di indirizzo emanati nel frattempo dal Governo, la definizione di modalità e tempistiche per l’applicazione di corrispettivi agli utenti a copertura degli squilibri finanziari delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza (*cf*r precedenti punti 4.8 e 4.14).
- 8.2 Con la deliberazione 134/2023/R/com, l’Autorità ha, comunque, ritenuto opportuno rinnovare la disposizione di cui al punto 6 della deliberazione 274/2022/R/gas, che prevede che l’Autorità possa stabilire, sentita la Cassa, in base alle esigenze di liquidità, modalità e tempistiche di reintegrazione delle risorse anticipate a Snam Rete Gas in qualità di responsabile del servizio di bilanciamento, con preavviso non inferiore a quindici giorni.
- 8.3 La disposizione originaria prevedeva che tale valutazione dovesse essere compiuta entro il 31 ottobre 2022.
- 8.4 La deliberazione 134/2022/R/com ha abrogato tale scadenza.

9 Erogazioni alla società Sogin

- 9.1 Come in ogni trimestre, con la deliberazione 134/2023/R/com è stato dato mandato alla Cassa di procedere ad erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2⁴⁹, alla Sogin⁵⁰, sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (DN-PT).
- 9.2 Il riconoscimento effettivo dei costi sostenuti in ciascun anno da parte di Sogin e posti in capo al conto A2 avviene a consuntivo; tuttavia, risulta necessario mantenere presso la Sogin, in quanto operatore nucleare, un adeguato livello di liquidità, ai sensi della normativa nazionale che ha recepito le direttive Euratom in materia di esercenti nucleari.

⁴⁹ È il conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT.

⁵⁰ La società Sogin S.p.A.

- 9.3 In particolare, l'articolo 58.bis, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 230/95⁵¹, con cui sono state recepite direttive Euratom, prevede che il titolare delle autorizzazioni all'esercizio di impianti nucleari deve *“prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare”*.
- 9.4 Il quadro regolatorio dell'Autorità prevede pertanto un meccanismo di acconto/conguaglio (il comma 8.7 e successivi del TIDECN⁵² disciplinano tra l'altro gli “acconti nucleari”) applicabile ai costi sostenuti da Sogin per le attività di *decommissioning* e del DN-PT. Le erogazioni in acconto, salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 93/2021/R/eel⁵³, riguardano anche le attività in corso per la individuazione del sito e la successiva realizzazione del DN-PT. Le erogazioni in acconto, sia per l'attività di *decommissioning* che per il deposito nazionale, sono quindi dimensionate sulla base del piano finanziario aggiornato, reso disponibile trimestralmente da Sogin, ai sensi del TIDECN.

10 Disposizioni in tema di esazione/erogazione componente UG2 e bonus gas

- 10.1 Il comma 73.6 della RTDG⁵⁴ prevede che, qualora si verificano situazioni particolari, in cui il valore della componente UG₂ negativa o le compensazioni ai sensi del TIBEG comportino importi tali da generare possibili criticità di ordine finanziario per le imprese distributrici, l'Autorità può dare mandato alla Cassa di definire modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, in maniera opportuna e per il solo periodo necessario, le tempistiche di erogazione previste dalla medesima RTDG, di norma in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali.
- 10.2 Con la deliberazione 735/2022/R/com, l'Autorità ha dato mandato alla Cassa di applicare, in deroga a quanto previsto dalla RTDG e dal comma 2.4 della deliberazione 148/2022/R/gas⁵⁵, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, già con riferimento alle fatture emesse nel 2022 e fino a quelle emesse entro il termine del mese di aprile 2023, contenenti i consumi relativi al I trimestre 2023 ed eventuali conguagli di consumi precedenti, le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al bonus gas e alla componente UG₂, sulla scorta di quanto già previsto dalla medesima Cassa con le circolari 43/2022/GAS e 47/2022/GAS.
- 10.3 La Cassa ha dato riscontro a quanto previsto con la deliberazione 735/2022/R/com con la circolare 6/2023/GAS.

⁵¹ Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom.

⁵² Il “Testo Integrato- Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di *decommissioning* – TIDECN”, approvato con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel www.arera.it/it/docs/21/348-21.htm.

⁵³ La deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2021, 93/2021/R/eel, www.arera.it/it/docs/21/093-21.htm.

⁵⁴ La Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/737-22.htm>.

⁵⁵ La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/148-22.htm>.

- 10.4 Come già ricordato, il decreto-legge 34/23 prevede la conferma, per il II trimestre 2023, delle aliquote delle componenti gas a copertura degli oneri generali di sistema, nonché il rafforzamento dei *bonus* sociali per il medesimo trimestre e l'applicazione della componente UG₂ negativa straordinaria introdotta con la deliberazione 148/2022/R/gas per il solo mese di aprile e in misura ridotta al 35% del valore applicato nel I trimestre 2023.
- 10.5 Con la deliberazione 134/2023/R/com, l'Autorità ha pertanto dato mandato alla Cassa di adottare, fino alle fatturazioni emesse entro il termine di luglio 2023 e relative ai consumi del II trimestre 2023 e conguagli precedenti, le tempistiche di erogazione delle partite relative al bonus gas e alla componente UG₂ già adottate con la circolare 6/2023/GAS.

11 Modifiche alla RTDG

- 11.1 La deliberazione 134/2023/R/com ha anche disposto l'aggiornamento della RTDG per tener conto delle disposizioni della deliberazione 541/2022/R/gas⁵⁶ in relazione riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddetti "gasivori") di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica 541/21⁵⁷, a valere dal 1 gennaio 2023.
- 11.2 In particolare, la RTDG è stata aggiornata per tener conto che tali disposizioni prevedono un'applicazione delle componenti RE e RET di cui alla RTDG e alla RTTG differenziata per le classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas.

⁵⁶ La deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/541-22.htm>.

⁵⁷ Il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021 n. 541/21.